

## COMUNICAZIONE

Vendita Sottocosto

Da **SPEDIRE** con lettera Raccomandata, ovvero **PRESENTARE** al protocollo del Comune, almeno 10 giorni prima della data d'inizio della vendita sottocosto)

Al **Comune di** \_\_\_\_\_  
**Ufficio Commercio**

Io sottoscritto \_\_\_\_\_

Titolare/Legale Rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_

Con sede in \_\_\_\_\_ Via/ Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

in possesso dell'Autorizzazione Amministrativa n. \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ ovvero in attività a seguito della comunicazione in data \_\_\_\_\_ per la vendita dei prodotti compresi nel settore alimentare  non alimentare

### COMUNICO

**che** ai sensi \_\_\_\_\_ e nel rispetto del DPR 06.04.01 n. 218, della circolare 3528/C del 24.10.01 e dell'articolo 15, comma 8, del D.Lgs. 31.03.98 n. 114, **intendo effettuare una**

### VENDITA SOTTOCOSTO

**di n.** \_\_\_\_\_ (massimo cinquanta) **referenze** (prodotti), **dal giorno** \_\_\_\_\_ **mese** \_\_\_\_\_ (compreso), **al giorno** \_\_\_\_\_ **mese** \_\_\_\_\_ (compreso), **per una durata complessiva di giorni** \_\_\_\_\_ (in lettere).

**(ATTENZIONE:** LA VENDITA SOTTOCOSTO PUO' AVERE UNA DURATA MASSIMA DI DIECI GIORNI. NON PUO' ESSERE EFFETTUATA PER PIU' DI TRE VOLTE L'ANNO E SE NON SONO TRASCORSI ALMENO 20 GIORNI DA QUELLA PRECEDENTE - SALVO CHE PER LA PRIMA DELL'ANNO-).

**A tal fine, presa visione delle "Avvertenze" contenute a pagina 2 dell'Allegato 1, precisa quanto richiesto nel "Foglio Notizie" del medesimo documento, unito alla presente comunicazione.**

**Distinti saluti.**

Firma

Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Timbro della Ditta \_\_\_\_\_

## **FOGLIO NOTIZIE**

Relativo al \_\_\_\_\_

(Compilare con le informazioni richieste)

<i>Signor</i>
<i>Titolare ovvero Legale rappresentante della Ditta _____ esercente</i>
<i>l'attività di commercio al minuto nei locali posti in _____</i>
<i>Via/Piazza _____ n. _____</i>
<i>Località _____</i>

(Apporre una crocetta negli appositi spazi, secondo le ipotesi che ricorrono)

<b>Settore merceologico</b>	<b>Tipologia esercizio commerciale</b>
<input type="checkbox"/> ALIMENTARE	<input type="checkbox"/> AL DETTAGLIO DI VICINATO
<input type="checkbox"/> NON ALIMENTARE	<input type="checkbox"/> AL DETTAGLIO DI VICINATO, INSERITO IN UN CENTRO COMMERCIALE
	<input type="checkbox"/> MEDIA STRUTTURA DI VENDITA
	<input type="checkbox"/> GRANDE STRUTTURA DI VENDITA

(Apporre una crocetta negli appositi spazi, secondo le ipotesi che ricorrono)

<input type="checkbox"/> <b>è la prima vendita sottocosto del corrente anno solare;</b>
<input type="checkbox"/> <b>nell'anno solare in corso è stata già effettuata una vendita sottocosto;</b>
<input type="checkbox"/> <b>nell'anno solare in corso sono state già effettuate due vendite sottocosto;</b>
<input type="checkbox"/> <b>sono comunque trascorsi almeno 20 giorni dalla data in cui si è conclusa l'ultima vendita sottocosto (salvo il caso in cui si tratti della prima dell'anno solare).</b>

## **AVVERTENZE**

***Si richiamano le principali disposizioni che regolano la vendita sottocosto:***

- ❖ E' vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza **(cfr. art. 1, c. 2 del D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218)**. Detta circostanza va verificata alla data del primo giorno del mese antecedente a quello nel corso del quale viene effettuata la comunicazione al comune, competente per territorio di svolgimento della vendita sottocosto **(cfr. circolare 24/10/2001, n. 3528/C, punto 2.3)**.
- ❖ Deve essere comunicata al comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta **(cfr. art. 1, c. 4 del D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218)**.
- ❖ Va effettuata specifica comunicazione *anche nel caso di messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale*, recante **l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti venduti sottocosto**, del numero minimo delle unità di prodotto disponibili per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita, nonché delle relative circostanze nel caso di:
  - a) prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;
  - b) prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita.
- ❖ Vanno tenuti, inoltre, separati nella posizione i prodotti in vendita sottocosto da quelli venduti alle condizioni ordinarie in modo che siano inequivocabilmente identificabili all'interno dell'esercizio commerciale e va messa a disposizione, prima dell'inizio e durante il periodo di svolgimento della vendita sottocosto, la documentazione attestante il costo delle singole referenze in vendita.
- ❖ Va resa, infine, immediatamente pubblica la fine anticipata dell'offerta, almeno con la pubblicazione all'interno e all'esterno dell'esercizio commerciale dei prodotti esauriti, nel caso di impossibilità a rispettare per l'intero periodo preannunciato le condizioni pubblicizzate.
- ❖ Le violazioni delle disposizioni in materia di vendita sottocosto sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore di venti giorni **(cfr. art. 15, c. 8 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114)**.
- ❖ Al fine di garantire la tutela del consumatore ed agevolare l'attività di controllo, alla comunicazione va allegato l'elenco dei prodotti destinati alla vendita sottocosto o copia del messaggio pubblicitario, al fine di favorire l'attività di controllo.